

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

### 113° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 GIUGNO 1991

Presidenza del Presidente COVI

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Modifica dei requisiti per l'iscrizione all'albo ed elevazione del periodo di pratica professionale per i ragionieri e periti commercialisti» (2317), d'iniziativa del senatore Favilla e di altri senatori

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni) (1)

PRESIDENTE, ..... Pag. 2, 6, 10 e *passim*  
ACONE (PSI) ..... 6, 9, 12 e *passim*  
BATTELLO (Com-PDS) ..... 5  
CORRENTI (Com-PDS) ..... 13

DI LEMBO (DC), relatore alla Commissione ..... Pag. 4, 6, 8 e *passim*  
FILETTI (MSI-DN) ..... 13  
GALLO (DC) ..... 5, 6, 10 e *passim*  
SORICE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia ..... 7, 11

(1) Il disegno di legge, nel testo approvato, assume il seguente titolo: «Modifica dei requisiti per l'iscrizione all'albo ed elevazione del periodo di pratica professionale per i ragionieri e periti commerciali».

### Presidenza del presidente COVI

*I lavori hanno inizio alle ore 9,25.*

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

**«Modifica dei requisiti per l'iscrizione all'albo ed elevazione del periodo di pratica professionale per i ragionieri e periti commercialisti» (2317),**  
d'iniziativa del senatore Favilla e di altri senatori  
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni) (1)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Modifica dei requisiti per l'iscrizione all'albo ed elevazione del periodo di pratica professionale per i ragionieri e periti commercialisti» d'iniziativa del senatore Favilla e di altri senatori.

Ricordo che nella seduta del 23 maggio è stata svolta la relazione sul disegno di legge. Sono nel frattempo pervenuti il parere favorevole della Commissione affari costituzionali e quello contrario della Commissione pubblica istruzione, di cui do lettura:

«La Sottocommissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, rilevando che occorre procedere ad un riordinamento organico della materia relativa agli albi professionali in relazione all'attuazione della recente legge sugli ordinamenti didattici universitari (legge n. 341 del 1990), e più in generale alla necessità di adeguare la normativa italiana a quella degli altri Paesi della CEE, nella prospettiva altresì della riforma della scuola secondaria superiore, attualmente all'esame della Commissione istruzione».

La Giunta per gli affari europei ha espresso il seguente parere:

«In relazione all'articolo 1, comma 1, lettera e), del provvedimento in titolo la Giunta osserva che l'obbligo di residenza anagrafica in una circoscrizione del collegio professionale presso il quale l'iscrizione all'albo è richiesto, risulta suscettibile di collidere con il disposto di cui alla lettera a) del medesimo articolo. Il cittadino di uno Stato membro della Comunità europea potrebbe infatti, in presenza di ogni altro

---

(1) Il disegno di legge, nel testo approvato, assume il seguente titolo: «Modifica dei requisiti per l'iscrizione all'albo ed elevazione del periodo di pratica professionale per i ragionieri e periti commercialisti».

requisito previsto dalla normativa vigente o istituenda, chiedere di essere ammesso a svolgere l'attività professionale in parola a prescindere dall'obbligo di cui sopra. Siffatto obbligo, anzi, potrebbe risultare suscettibile di essere interpretato come misura discriminatoria rispetto al diritto di libera prestazione dei servizi di cui agli articoli 59, comma 1 e 60, comma 3, del Trattato CEE (cfr. sentenza Van Binsbergen del 3 dicembre 1974; causa n. 33-74).

Analoghe considerazioni valgono per quanto previsto dalla lettera g) dello stesso comma, laddove non equipara alla prevista abilitazione professionale, analoga abilitazione conseguita secondo la legislazione vigente negli altri Stati membri.

Avuto riguardo, poi, ai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo la Giunta osserva che la sua attuazione dovrà tener conto, in particolare, della direttiva 84/253/CEE (ottava) del 1° aprile 1984 relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili.

In particolare – relativamente al comma 3 – la Giunta osserva che il periodo di pratica triennale necessario per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della libera professione deve poter essere svolto anche presso professionisti che svolgono attività equivalente a quella dei ragionieri o periti commerciali, anche appartenenti a Paesi membri della CEE diversi dall'Italia, purchè, dotati di requisiti specifici a garanzia dello svolgimento del praticantato in parola.

La Giunta richiama, altresì, l'attenzione della Commissione di merito sull'esigenza di un attento coordinamento della disciplina in oggetto con l'altra che sarà recata nell'emanando decreto legislativo delegato di attuazione dell'ottava direttiva di cui sopra, di cui alla delega conferita ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria per il 1990)».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

#### Art. 1.

1. L'articolo 31 dell'ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, è sostituito dal seguente:

«Art. 31. - (*Requisiti per l'iscrizione all'albo o nell'elenco speciale*) –  
1. Per ottenere l'iscrizione all'albo o nell'elenco speciale è necessario:

- a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro della Comunità europea, oppure cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità;
- b) godere dei diritti politici;
- c) essere di condotta irreprensibile;
- d) non avere riportato condanna a pene che, a norma del presente ordinamento, danno luogo alla radiazione dall'albo;

e) avere la residenza anagrafica nella circoscrizione del collegio professionale presso il quale l'iscrizione è richiesta;

f) avere conseguito il diploma di ragioniere o perito commerciale ed essere in possesso di un diploma di livello universitario legalmente riconosciuto, conseguito a seguito di un corso di studi specialistici in materia professionale della durata di almeno tre anni, oppure della laurea in giurisprudenza o economia e commercio;

g) avere conseguito l'abilitazione professionale

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale, saranno stabilite le modalità di accesso e le materie di studio per il conseguimento del diploma al termine dei corsi triennali previsti dalla lettera f) del comma 1.

3. L'abilitazione all'esercizio della libera professione è subordinata al compimento di un periodo di pratica triennale presso un ragioniere o perito commerciale iscritto all'albo professionale da almeno un quinquennio e, al termine di tale periodo, al superamento di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modificazioni.

4. Le modalità di iscrizione, lo svolgimento del praticantato, nonché la tenuta dei relativi registri da parte dei Collegi dei ragionieri e periti commerciali, saranno disciplinate dal Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali».

Il senatore Di Lembo, ha presentato tre emendamenti, di cui do lettura:

«Al terzo comma, dopo le parole: "pratica triennale", aggiungere le seguenti: "da effettuare, dopo il conseguimento del diploma di livello universitario di cui alla lettera f) del comma 1,"»;

«Aggiungere alla fine del terzo comma, dopo le parole: "e successive modificazioni", il seguente periodo: "La durata della pratica professionale è ridotta da tre a due anni per coloro che sono in possesso della laurea in giurisprudenza o in economia e commercio"»;

«Al quarto comma, sostituire le parole: "saranno disciplinate dal Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali" con le parole: "saranno disciplinate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali"».

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, vorrei sottolineare innanzitutto che è necessaria la modifica del titolo del disegno di legge al nostro esame, perchè non si tratta di periti commercialisti ma di periti commerciali

Passando ad illustrare gli emendamenti da me presentati, ricordo che con l'articolo 1 si è riconosciuto un maggior valore alla laurea in economia e commercio e in giurisprudenza. Pertanto il secondo emendamento prevede che la pratica necessaria per la partecipazione all'esame di abilitazione venga ridotta da tre a due anni per i laureati in queste discipline.

Per la verità, avrei preferito che si arrivasse ad un anno di pratica; tuttavia, dopo attente valutazioni, si è ritenuto di proporre la riduzione del periodo di pratica da tre a due anni per chi sia in possesso della laurea nelle materie indicate.

Per quanto riguarda l'emendamento riferito al quarto comma dell'articolo 1, esso non è di gradimento dei ragionieri. Vorrei però ricordare alla Commissione il dibattito che si è svolto quando affrontammo il problema dei notai. Questi, come i ragionieri, avrebbero voluto che le modalità di iscrizione e lo svolgimento della pratica, la tenuta dei registri fossero disciplinati con un provvedimento del Consiglio nazionale. Noi affermammo che non era giusto e che era più giusto che la materia fosse regolata con decreto del Ministro, sentito il Consiglio nazionale.

A mio avviso è questa la scelta più opportuna e che dà maggiori garanzie, per cui propongo di sottrarre al Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali il potere di disciplinare le modalità di iscrizione e lo svolgimento del praticantato, attribuendolo al Ministro di grazia e giustizia, previa acquisizione del parere del Consiglio nazionale.

Ho infine predisposto un altro emendamento all'articolo 1, sollecitato dai rappresentanti dei dottori commercialisti, i quali temono che, una volta regolamentata la professione di ragionieri, così come stiamo facendo, nessuno più intenda fare il dottore commercialista. Il loro timore, a mio avviso infondato, è che la pratica triennale possa iniziare prima del compimento degli studi universitari, e subito dopo il conseguimento del diploma di ragioniere. Il ragioniere si troverebbe pertanto contemporaneamente a seguire il corso di studi universitari e a fare la pratica, per cui dopo tre anni potrebbe partecipare all'esame di abilitazione. Ciò significherebbe conferire ai ragionieri un privilegio che i dottori commercialisti non hanno.

Propongo pertanto di aggiungere dopo le parole «l'abilitazione all'esercizio della libera professione è subordinata al compimento di un periodo di pratica triennale», un inciso che così reciti «da effettuare dopo il conseguimento del diploma di livello universitario o della laurea previsti alla lettera f) del precedente comma».

**BATTELLO.** Concordo in linea di massima con le proposte emendative suggerite dal relatore. Tuttavia, vorrei svolgere alcune considerazioni sull'emendamento al comma 4 dell'articolo 1. Sono d'accordo con le argomentazioni del relatore a patto che questo non costituisca un precedente di politica del diritto per quanto riguarda la riforma dell'ordinamento forense che è al nostro esame. Nel contesto di quella riforma, infatti, forti sono le spinte ad una disciplina che riconosca l'autonomia dell'ordine nella regolamentazione di questi aspetti.

**GALLO.** Condivido le tesi del senatore Battello, e mi sono già espresso nella relazione sul provvedimento di riforma dell'ordinamento forense.

Mi rendo perfettamente conto delle grosse preoccupazioni che il senatore Di Lembo, da giurista fine qual è, ha avuto circa la

problematica delle fonti del diritto per la testura del comma 4 dell'articolo in cui si stabilisce che le modalità d'iscrizione, lo svolgimento del praticantato e la tenuta dei relativi registri da parte dei Collegi dei ragionieri e periti commerciali saranno disciplinate dal Consiglio nazionale.

A mio avviso potremmo combinare le due opposte esigenze - tutela del sistema delle fonti e tutela dell'autonomia - proponendo al relatore un subemendamento volto a stabilire che le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 1 saranno disciplinate con decreto del Ministro di grazia e giustizia su parere del Consiglio nazionale.

Il parere, in tal caso, diventa non solo obbligatorio, come nell'emendamento presentato dal relatore, ma anche vincolante.

Il parere, cioè, non diviene soltanto obbligatorio, come nella proposta del relatore, ma viene ad avere carattere vincolante. Rivive in qualche modo la formula dell'articolo 7 della legge-delega per quanto concerne il parere della Commissione bicamerale.

**PRESIDENTE.** Sono sostanzialmente contrario all'emendamento poichè soprattutto il richiamo dell'onorevole relatore a quanto è stato fatto per i notai mi sembra non si attagli esattamente a questo caso. Il notaio, in fondo, assume anche funzioni di pubblico ufficiale e forse è giusto che vi sia questo controllo del Ministro di grazia e giustizia sull'ordine. Ma proprio in relazione a quanto hanno affermato i relatori sull'ordinamento professionale forense, e cioè sul dare autonomia agli ordini professionali, mi sembra che non possa prospettarsi una disparità di trattamento tra gli avvocati ed i ragionieri e i dottori commercialisti.

Quindi, preferirei mantenere la formulazione originaria.

**GALLO.** È un problema di fonti del diritto, perchè queste modalità sono regolate con atto normativo avente valore primario.

Il problema è il seguente: non deve essere soltanto un parere di individuazione di regolamenti e così via, ma un parere vincolante, fermo restando che il decreto è quello del Ministro di grazia e giustizia.

**ACONE.** Desidero esprimere la mia perplessità in ordine all'introduzione di un principio che potrebbe essere poi preso ad esempio per le nostre successive proposte, in riferimento anche al disegno di legge che abbiamo in esame.

Ritengo che la soluzione subemendativa offerta dal senatore Gallo potrebbe essere risolutiva, poichè in effetti contempera le due esigenze emerse dal dibattito, crea una possibilità di essere coerenti alla necessità dell'atto normativo, ma nello stesso tempo vincola il Ministro di grazia e giustizia al parere che il competente consiglio ha emesso, in ciò salvaguardando l'autonomia dell'ordine professionale.

La proposta subemendativa mi sembra risolva ambedue gli aspetti. Prego pertanto il relatore di formularla in modo che si possa votare su questa, abbandonando quella precedente.

**DI LEMBO, relatore alla Commissione** Signor Presidente, a questo punto ritengo opportuno ritirare l'emendamento, lasciando inalterato il testo originario.

SORICE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo esprime parere favorevole sugli altri due emendamenti.

PRESIDENTE. Con il parere favorevole del Governo, metto ai voti l'emendamento tendente ad aggiungere, alla fine del terzo comma, dopo le parole «e successive modificazioni» le seguenti: «La durata della pratica professionale è ridotta da tre a due anni per coloro che sono in possesso della laurea in giurisprudenza o in economia e commercio».

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento tendente ad aggiungere al terzo comma dopo le parole «pratica triennale» le seguenti «da effettuare dopo il conseguimento del diploma di livello universitario di cui alla lettera f) del comma 1».

Ricordo che l'emendamento al comma 4 è stato ritirato dal relatore.

Metto ai voti l'articolo 1 nel suo insieme, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 2. Ne do lettura:

#### Art. 2.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano a partire dal giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

2. La normativa di cui al comma 4 dell'articolo 31 dell'ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1068 del 1953, come sostituito dall'articolo 1, sarà emanata entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà emanato l'apposito regolamento previsto dall'articolo 3 della legge 8 dicembre 1956 n. 1378.

4. Conservano efficacia ad ogni effetto i provvedimenti adottati dagli organismi professionali dei ragionieri e periti commerciali prima della entrata in vigore della presente legge.

5. Per coloro che hanno iniziato o completato il praticantato prima dell'entrata in vigore della presente legge, resta valida la durata prevista dalla normativa previgente. Essi al termine del praticantato potranno ottenere l'iscrizione all'albo, in deroga alle disposizioni di cui alla lettera f) dell'articolo 31, del citato ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1068 del 1953, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, entro il biennio successivo.

A questo articolo sono stati presentati dal relatore alcuni emendamenti.

Il primo tende ad aggiungere, alla fine del quarto comma, dopo le parole «della presente legge» le seguenti: «Fino alla emanazione del

Regolamento di cui al comma 3, gli esami di abilitazione si svolgeranno ai sensi della normativa previgente».

Il secondo tende a sostituire il quinto comma con il seguente:

«Per coloro che hanno iniziato o completato la pratica prima dell'entrata in vigore della presente legge, resta valida la durata biennale del periodo di pratica professionale prevista dalla normativa previgente. Gli stessi, al termine del praticantato, saranno ammessi a domanda a sostenere l'esame di abilitazione di cui al comma 3 dell'articolo 31 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1068 del 1953, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, anche se non in possesso del diploma di livello universitario di cui alla lettera f) dell'articolo 31 del citato ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1068 del 1953, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge».

Il terzo tende ad aggiungere all'articolo il seguente comma:

«6. Coloro che hanno iniziato pratica dopo l'approvazione della presente legge ma entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di approvazione del decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica, di cui al comma 2 dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1068 del 1953, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, potranno, al termine del periodo di pratica di durata triennale, essere ammessi a sostenere l'esame di stato di cui al comma 3 dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1068 del 1953, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, anche se non in possesso del diploma di livello universitario di cui alla lettera f) dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1068 del 1953, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge».

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, la preoccupazione è quella che ho manifestato allorquando ho svolto la relazione, quella cioè di approvare una normativa transitoria che vada incontro alle esigenze di coloro che già hanno iniziato il praticantato, o di coloro che, pur avendo conseguito il diploma di ragioniere, sono impossibilitati ad esercitare la pratica poichè non forniti di un titolo di studio che non possono ancora conseguire, visto che i corsi non sono ancora istituiti.

Per tale motivo propongo di aggiungere, alla fine del quarto comma, il seguente periodo: «Fino alla emanazione del Regolamento di cui al comma 3, gli esami di abilitazione si svolgeranno ai sensi della normativa previgente».

Sembrava quasi, infatti, che vi fosse un vuoto e che per un arco di tempo non si dovessero più fare esami di abilitazione. In tal modo, questo arco di tempo viene coperto.

Per quanto concerne la sostituzione del quinto comma con il nuovo testo, la mia proposta ricalca in parte quanto decidemmo quando ci occupammo della professione forense e quando elevammo la pratica da un anno a due anni. Stabilimmo che coloro che avevano già iniziato la pratica potevano partecipare agli esami di procuratore dopo un anno di pratica e non dopo due, stabilimmo cioè che la legge valeva per l'avvenire e non per il passato.



Questa era la preoccupazione che ha determinato la presentazione dei citati emendamenti.

Propongo, infine, di aggiungere un comma, dettato dalle medesime preoccupazioni. Nell'articolo 1 si afferma che il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale, stabilirà le modalità di accesso e le materie di studio per il conseguimento del diploma triennale per la cosiddetta laurea breve. Tale decreto non ha una scadenza e, ammesso anche che l'avesse, il limite non potrebbe determinare alcunchè. Se il Ministro non dovesse emanare tale decreto non accadrebbe nulla, tuttavia gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di ragioniere non potrebbero mai essere fatti. Di conseguenza tutti coloro che conseguissero il diploma di ragioniere all'entrata in vigore di questa legge, fino al termine di un corso triennale non ancora iniziato, non potrebbero partecipare ad alcun esame di abilitazione, e non per colpa loro. Questo significherebbe davvero danneggiare i diplomati. Si stabilisce allora che tutti coloro che hanno iniziato il praticantato dopo l'approvazione della presente legge, ma entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di approvazione del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica - perchè bisogna anche dare tempo ai giovani di iscriversi e di poter seguire il triennio per poter conseguire la laurea -, potranno partecipare agli esami di abilitazione anche senza il possesso del titolo di studio universitario. Con la norma transitoria si intende colmare il vuoto che altrimenti si creerebbe fra l'entrata in vigore della legge e la possibilità che hanno i giovani di conseguire il titolo di studio.

ACONE. Signor Presidente, ho qualche perplessità su questo ultimo emendamento.

Per quanto riguarda il primo emendamento, vorrei che si considerasse che il terzo comma dell'articolo 2 prevede un periodo fisso di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per emanare il regolamento. A me pare che il primo emendamento sia superfluo, in quanto è chiaro che prima della emanazione del regolamento non può che applicarsi la normativa preesistente. Non vorrei che così si incentivasse la considerazione che quello è un termine non perentorio e che si vada così avanti con un regime vecchio in presenza di una legge divenuta patrimonio dell'ordinamento giuridico. Sono dell'avviso che non conseguiremmo vantaggi, in quanto è ovvio che la vecchia disciplina si applica in attesa del regolamento, ma potrebbe derivare qualche svantaggio dal fatto che si da quasi un lasciapassare al legislatore delegato in sede regolamentare per superare il termine dei sei mesi. Mi sembra invece che questo termine sia importante per l'attuazione della disposizione legislativa in esame.

Sul secondo emendamento non ho particolari osservazioni da fare, se non la stessa riferita all'emendamento precedente, ossia il rischio di una ultra attività della vecchia disciplina rispetto alla nuova, solo perchè l'inizio della pratica professionale è avvenuto sotto il vigore della vecchia legge. Da questo punto di vista ho qualche perplessità.

Sono contrario invece all'ultimo emendamento, perchè si vuole ottenere una iperattività di un provvedimento che ancora non c'è, anticipando degli effetti rispetto alla sua stessa venuta in essere. La

laurea breve è un'innovazione che sarà introdotta, e di cui si potrà tener conto nel momento in cui ci sarà effettivamente, non prima. Con l'emendamento in esame invece anticipiamo gli effetti dell'introduzione della laurea breve, perchè, come sottolineava il relatore, ci sarebbe una sorta di iato.

Ma in realtà vige anche in questo caso la vecchia disciplina che ha validità fin quando non sarà introdotta la laurea breve. Non vedo motivo per cui noi dovremmo normativamente consentire una anticipazione di effetti di provvedimenti e di atti che non sono ancora in essere. Quando questi provvedimenti avranno vigore, inizierà un nuovo periodo che non dipende dal provvedimento in esame ma da altre norme.

Per sintetizzare le mie considerazioni, a me sembra in sostanza, che l'aggiunta di queste disposizioni renda più particolare il provvedimento al nostro esame, introducendo anche dei precedenti che potranno essere ripetuti.

GALLO. Per quanto riguarda l'emendamento al comma 4, per cui prima dell'emanazione della legge gli esami di abilitazione si svolgeranno ai sensi della normativa previgente, è vero che il terzo comma dispone che entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge sarà emanato il regolamento, di cui abbiamo già parlato esaminando l'articolo 1. Tuttavia, a me sembra che una norma come quella proposta dal relatore valga ad evitare e ad eliminare ogni ragione di dubbio circa la disciplina che dovrà essere data prima della emanazione del regolamento.

Per quanto riguarda la preoccupazione espressa dal senatore Acone, assolutamente giusta, che ciò possa consentire una sorta di licenza di prorogare i sei mesi di cui al comma 3 dell'articolo 2, debbo far rilevare che questi termini ordinatori il più delle volte, non per cattiva volontà, ma per evenienze che sopravvengono, sono comunque postergati. Allora tenendo conto di questa realtà di fatto, e soprattutto della preoccupazione che esprimeva il relatore, sono favorevole all'emendamento.

Sono altresì favorevole alla introduzione di un sesto comma all'articolo 2; è vero infatti che la laurea breve non è ancora istituito del nostro ordinamento, tuttavia, porta traccia di un fondamento normativo estremamente sicuro, che è quello costituito dal decreto del Presidente della Repubblica, del 1953. Noi quindi non facciamo riferimento a qualcosa che non trova ragione di costituzione nell'ordinamento giuridico; ci riferiamo invece alla data di approvazione di un decreto di un Ministro che è tutto *in fieri*, di cui si parla nel nuovo testo che si propone del comma secondo dell'articolo 31 dell'ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale.

Le ragioni di sostanza, che sono la *ratio* della proposta di aggiungere un sesto comma all'articolo 2, vanno condivise, per cui sono personalmente favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Vorrei prendere brevemente la parola per esprimere alcune valutazioni sugli emendamenti presentati. Sull'ultimo emendamento, volto ad aggiungere un sesto comma all'articolo 2, nutro alcune perplessità; a mio avviso sarebbe forse più giusto dire che nel periodo

precedente all'entrata in vigore della presente legge e prima dell'istituzione del corso triennale, si tiene conto ai fini del compito di un triennio o biennio di pratica.

In fin dei conti, mi sembra che si allarghino un po' troppo le maglie. Affinchè il periodo di pratica eseguito non venga perduto, si potrebbe dire che questo viene computato e non deve essere ripetuto successivamente.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Dobbiamo tenere conto di come la legge è impostata. Essa contiene due aspetti nuovi: la laurea cosiddetta breve o quella ordinaria, e l'elevazione del periodo di pratica da due a tre anni. Se noi non facessimo alcuna norma transitoria per prevedere che fino a quando non vi è la possibilità di conseguire la laurea breve si può partecipare all'esame di abilitazione, potremmo determinare esami di abilitazione cui sono ammessi soltanto i laureati in giurisprudenza o in economia e commercio.

Non è vero che si applica la legge precedente, poichè essa non prevede che il laureato in legge o in economia e commercio possa partecipare a questi esami di abilitazione e neppure che la durata della pratica sia triennale.

Dobbiamo allora impedire che si partecipi all'esame di abilitazione solo con la laurea in giurisprudenza o in economia e commercio, almeno nel periodo di transitorietà. Inoltre il termine di sei mesi non è un termine perentorio. Gli esami di abilitazione vengono effettuati sempre nei mesi di novembre e di dicembre, con la conseguenza che comunque si salterebbe un anno e che comunque noi non rispetteremmo i diritti acquisiti da chi già ha iniziato la pratica poichè ha conseguito un diploma.

Questa legge non può essere retroattiva. Si dice che diventerebbe ultrattiva; non è vero, tutela i diritti acquisiti prima che il ragioniere abbia la possibilità di conseguire il diploma di laurea breve e prima che abbia - secondo questa norma - l'effettiva possibilità di partecipare all'esame di Stato.

Cosa si vuol dire? Che la mancata istituzione del corso di laurea non può ridondare a danno del ragioniere che ha la legittima aspettativa ad esercitare una professione, perchè questa sarebbe irretroattività in *malam partem*, perchè le legittime aspettative del ragioniere che ha conseguito il diploma, anche in previsione di un esercizio della libera professione, non possono essere disattese.

D'altronde, lo ripeto, non è vero che si applica la normativa precedente perchè è previsto il tirocinio, la pratica triennale, e non è vero che si applica la legge precedente poichè essa consente ai laureati in giurisprudenza ed economia e commercio di partecipare all'esame di Stato.

Ecco perchè sono dell'opinione di mantenere i tre emendamenti. Voglio solo riferire alla Commissione che tale scelta è stata compresa anche dall'ordine dei ragionieri, il quale è d'accordo con le tre proposte emendative.

SORICE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sugli emendamenti ai commi quarto e quinto il Governo concorda proprio

per dare certezza con l'applicazione della legge, poichè come sappiamo quel termine diviene poi assai dilatorio ed elastico.

Per quanto concerne, invece l'emendamento introduttivo di un sesto comma, condivido le perplessità espresse dal senatore Acone, il quale porta un argomento assai valido, e cioè che non si può con legge anticipare o disciplinare un provvedimento che dovrebbe intervenire successivamente. Tuttavia potremmo trovarci in questa situazione. Pertanto, da un punto di vista strettamente giuridico, credo che l'osservazione del senatore Acone sia da condividere e quindi su questo emendamento il Governo si rimette alla Commissione.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione dell'emendamento del relatore tendente ad aggiungere, alla fine del quarto comma, dopo le parole «della presente legge» le seguenti: «Fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 3, gli esami di abilitazione si svolgeranno ai sensi della normativa previgente».

**ACONE.** Il senso della mia osservazione era sulla inutilità della precisazione, poichè sono convinto che anche senza di essa finchè non vi sarà il regolamento si applicherà la disciplina preesistente. In tal modo, invece, si ha un'induzione a «delinquere» da parte del legislatore delegato a non fare il regolamento. Pertanto, voterò in senso contrario.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo del relatore, di cui ho testè dato lettura.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore, tendente a sostituire il quinto comma con il seguente:

«Per coloro che hanno iniziato o completato la pratica prima dell'entrata in vigore della presente legge, resta valida la durata biennale del periodo di pratica professionale prevista dalla normativa previgente. Gli stessi, al termine del praticantato, saranno ammessi a domanda a sostenere l'esame di abilitazione di cui al comma 3 dell'articolo 31 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1068 del 1953, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, anche se non in possesso del diploma di livello universitario di cui alla lettera f) dell'articolo 31 del citato ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1068 del 1953, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge».

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore, tendente ad aggiungere all'articolo 2 il seguente comma 6:

«6. Coloro che hanno iniziato pratica dopo l'approvazione della presente legge ma entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di approvazione del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica, di cui al comma 2 dell'articolo 31 del decreto del Presidente

della Repubblica n. 1068 del 1953, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, potranno, al termine del periodo di pratica di durata triennale, essere ammessi a sostenere l'esame di stato di cui al comma 3 dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1068 del 1953, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, anche se non in possesso del diploma di livello universitario di cui alla lettera f) dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1068 del 1953, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge».

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2 nel suo insieme, nel testo emendato.

È stato infine presentato dal relatore un emendamento tendente a modificare il titolo del disegno di legge e precisamente a sostituire le parole «periti commercialisti» con le altre «periti commerciali».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

**È approvato.**

Chiedo il mandato ad apportare, ove necessario, modificazioni di carattere meramente formale al testo del disegno di legge, in sede di coordinamento.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo alla votazione finale.

FILETTI. Signore Presidente, desidero annunciare il voto favorevole del mio Gruppo al provvedimento in esame, con il quale viene data sistemazione ad una situazione, risolvendo un problema assai importante.

ACONE. Il nostro Gruppo voterà a favore del provvedimento.

CORRENTI. Il Gruppo del Partito democratico della sinistra voterà in senso favorevole al disegno di legge.

GALLO. Annuncio il voto favorevole.

PRESIDENTE. Anche il nostro Gruppo si pronunzierà in senso favorevole.

Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 10.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT.SSA MARISA NUDDA